

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 757/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2012

che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>(2)</sup> ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.
- (2) L'elenco delle specie la cui introduzione nell'Unione è sospesa è stato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2011 della Commissione, del 17 agosto 2011, che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche<sup>(3)</sup>.
- (3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune specie, figuranti negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97, potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi di origine. Occorre pertanto sospendere l'introduzione delle specie seguenti:

*Canis lupus* (trofei di caccia) dalla Mongolia e dal Tagikistan;*Ursus arctos* (trofei di caccia) dal Kazakistan;*Profelis aurata*, *Polemaetus bellicosus*, *Terathopius ecaudatus* e *Varanus albigularis* dalla Tanzania;*Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* e *Sciurus niger* (esemplari vivi) provenienti da tutti gli Stati;*Chamaeleo gracilis* (esemplari selvatici) dal Ghana e dal Togo;*Chamaeleo senegalensis* (esemplari selvatici) dal Benin, dal Ghana e dal Togo;*Chamaeleo senegalensis* (esemplari allevati allo stato naturale con lunghezza dall'apice del muso alla cloaca (SVL) superiore a 6 cm dal Benin);*Varanus spinulosus* dalle Isole Salomone;*Kinixys belliana* (esemplari selvatici) dal Benin e dal Ghana;*Kinixys erosa* (esemplari selvatici) dal Togo;*Kinixys homeana* (esemplari selvatici), *Pandinus imperator* e *Scleractinia* spp. dal Ghana;*Kinixys homeana* (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività con lunghezza del carapace superiore a 8 cm) dal Togo;*Mantella cowani* dal Madagascar;*Hippocampus erectus* dal Brasile;*Hippocampus kuda* dalla Cina;*Tridacna crocea*, *Tridacna derasa*, *Tridacna maxima* e *Tridacna squamosa* dalle Isole Salomone;*Euphyllia paraancora*, *Euphyllia paradivisa*, *Euphyllia picteti*, *Euphyllia yaeyamaensis*, *Eguchipsammia fistula* e *Heliofungia actiniformis* dall'Indonesia;*Rauvolfia serpentina* dal Myanmar;*Pterocarpus santalinus* dall'India;*Christensonia vietnamica* dal Vietnam;*Myrmecophila tibicinis* dal Belize.

- (4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie:

*Falco cherrug* dall'Armenia, dall'Iraq, dalla Mauritania e dal Tagikistan;*Saiga tatarica* dal Kazakistan e dalla Russia;*Callithrix geoffroyi* dal Brasile;*Amazona autumnalis* dall'Ecuador;*Ara chloropterus* dall'Argentina e da Panama;*Ara severus* dalla Guyana;*Aratinga acuticaudata* dall'Uruguay;<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 211 del 18.8.2011, pag. 11.